

Istituto Comprensivo Statale "2° - MASSAIA"

SEDE MAZZINI - CORSO UMBERTO 1° – SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
2° MAZZINI - MASSAIA
80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

26 NOV 2020

Prot. N° 13501

Tit. Cl. Fasc.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE del RISCHIO da SARS-COV-2

D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs 106/09

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Il Presente Documento Rimodula il Documento di Valutazione dei Rischi
di cui all'Art. 17 del D. Lgs. 81/2008

REV.	Data	Dirigente Scolastico	R.S.P.P.	RLS	M.C.
01	20/10/2020	Prof. Vincenzo De Rosa	Arch. Giovanni Napolitano	Prof. Salvatore Dell'aquila	Dott. Antonio Ambrosio

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1 Obiettivi e scopi	3
1.2 Prescrizioni normative allo stato attuale	3
1.3 Cos'è il Nuovo Corona Virus	5
1.4 I sintomi dell'infezione da Coronavirus	6
1.5 Mortalità da Coronavirus CoVID-19	6
1.6 Come si trasmette l'infezione	6
1.7 Prevenzione del contagio	7
1.8 Definizioni	7
1.9 Abbreviazioni	9
2. RACCOMANDAZIONI AD INTERIM SUI DISINFETTANTI NELL'ATTUALE EMERGENZA COVID-19: PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E BIOCIDI (Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020)	10
2.1 Disinfettanti per la cute e per le superfici	10
2.2 Disinfezione della cute	10
2.3 Disinfezione delle superfici	10
2.4 Modalità di utilizzo dei disinfettanti	11
2.5 Glossario	11
3. INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 (Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020)	12
4. SEGNALETICA DI SICUREZZA SPECIFICA	16
5. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	17
5.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)	17
5.2 Metodologia di valutazione integrata	18
5.3 Rischio contagio	20
5.4 Aree omogenee e Mansioni	21
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	23
6.1 AREA UFFICI	27
6.2 AREA AMBIENTI COMUNI	27
6.3 AULE SCUOLA PRIMARIA	27
7. STRATEGIE DI PREVENZIONE	28
7.1 Premessa	28
7.2 Misure organizzative	28
7.3 Misure di prevenzione e protezione	29
7.4 Misure generali	29
8. MISURE ORGANIZZATIVE	32
8.1 Gestione degli spazi di lavoro nel Plesso Mazzini	32
8.2 Indicazioni operative generali	33
8.3 Istruzioni per i lavoratori del settore	34
8.4 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti	37
8.5 Soggetti esterni	42
8.6 Uso degli spazi comuni	42
9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	43
9.1 Informazione e formazione	43
9.2 Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)	43
9.3 Indicazioni operative per l'igiene personale	45
9.4 Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili	46
10. INTERELAZIONE CON ASL E PROTOCOLLI COVID	48
11. EVENTUALE CASI E FOCOLAI DA COVID 19	51
12. AZIONI PREVISTE IN PRESENZA DI CASI ACCERTATI	54
13. GESTIONE PRATICA DEI CASI SINTOMATICI	55
14. CONCLUSIONI	57
15. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO ALLEGATI	58
	59

1. PREMESSA

1.1 Obiettivi e scopi

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus COVID-19, nell'ambito di validità del D.Lgs 81/2008.

Il documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno stato di emergenza epidemiologica di livello mondiale. Il suo rilascio avviene attraverso i droplet emessi in fase di respirazione o attraverso tosse e starnuti, mentre non sono noti tutti gli elementi essenziali che riguardano l'agente patogeno COVID-19.

Di conseguenza, la presente versione potrà essere suscettibile di integrazioni che verranno emesse sulla base di prossime conoscenze o di modifiche che dovessero registrarsi sulle condizioni che hanno portato all'attuale documento relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.2 Prescrizioni normative allo stato attuale

A seguito dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", e dal D.P.C.M. del 09/03/2020 emesso in materia, la cui applicazione riguarda "il contenimento del contagio del COVID-19 su tutto il territorio nazionale", del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e ss. mm. e ii. in riferimento a:

- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL 24/04/2020
- Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 15/05/2020
- CIRCOLARE n.3190 del 03 febbraio 2020 del Ministero della Salute recante indicazioni ai sensi del D. Lgs. 81/08 per i Datori di Lavoro e Medici Competenti per la tutela dei lavoratori dal rischio biologico
- CIRCOLARE n.5443 del 22 febbraio 2020 contenente definizioni e indicazioni sulle misure preventive
- Pronunciamento dell'ICTV, pubblicato il 02 marzo 2020, che riconosce la sindrome SARS-COV-2 come sindrome respiratoria ingenerata dal virus COVID-19, del tutto simile alla sindrome SARS- COV generata dal virus della famiglia dei Coronaviridae
- Nota del Miur del 26-06-20 con adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.
- Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;
- "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
- "Questi del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso da CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020.

- Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
- Legge 77/2020 (Art. 83) della in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale" che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del "Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia";
- Legge 77/2020 l'art. 231bis recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza";
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 6/8/2020
- DPCM 07-08-2020: misure di contenimento del contagio sul territorio nazionale.
- Nota Min Istruzione 1436 del 13/08/2020 - Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici.
 - D. Lgs. 81/08 – art. 268 – Classificazione degli agenti biologici
 - D.Lgs. 81/08 – Allegato XLVI – Elenco degli agenti biologici classificati
 - D. Lgs. 81/08 – art. 271 – Valutazione del rischio
 - D. Lgs. 81/08 – art. 272 – Misure tecniche, organizzative e procedurali
 - D. Lgs. 81/08 – art. 273 – Misure di igiene
 - D. Lgs. 81/08 – art. 278 – Informazione e formazione
 - D. Lgs. 81/08 – artt. 282-283-284-285 – Sanzioni

si prescrive la valutazione del rischio **specifico di natura biologica** e l'adozione di misure preventive e protettive atte ad evitare il contagio dei lavoratori e la riduzione della propagazione del virus COVID-19.

1.3 Cos'è il Nuovo Corona Virus

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo nome per la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus).

Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus. I Coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1 nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa 30.000 basi azotate).

Il nome "coronavirus" deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a forma bulbosa poste sulla loro superficie esterna creano un'immagine di corona. Queste proteine sono proprio quelle che permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare delle cellule che poi infetteranno. Il virus poi penetra all'interno della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le proteine dell'involucro esterno e quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare altre cellule e così via.

I comuni Coronavirus sono responsabili di patologie in mammiferi e uccelli, nei quali provocano diarrea (mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli).

Nell'uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità come il raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Coronavirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono causare anche una Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).

Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente non infettano la nostra specie, possono fare un "salto di specie" e passare all'uomo causando allora polmoniti molto gravi e, occasionalmente, potenzialmente letali.

In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, **il nostro sistema immunitario** non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce l'attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico.

Oggi conosciamo **7 Coronavirus umani**. I primi 4 dell'elenco seguente sono molto comuni (sono detti anche "virus del raffreddore") e sono stati identificati negli anni '60, mentre gli ultimi 3 sono stati identificati in questi ultimissimi anni:

1. *Human Coronavirus 229E* (Coronavirus alpha).
2. *Human Coronavirus NL63* (Coronavirus alpha).
3. *Human Coronavirus OC43* (Coronavirus beta).
4. *Human Coronavirus HKU1* (Coronavirus beta).
5. *SARS-CoV* (Coronavirus beta che ha causato la *Severe Acute Respiratory Syndrome* del 2002, epidemia partita dalla Cina e che ha infettato circa 8.100 persone con una mortalità del 9,5%).
6. *MERS-CoV* (Coronavirus beta che ha causato la *Middle East Respiratory Syndrome* del 2012, epidemia partita dall'Arabia Saudita e che ha infettato circa 2.500 persone con una mortalità del 35%).
7. *CoVID-19* (nuovo Coronavirus della fine del 2019 che sta causando una *sindrome respiratoria acuta grave* che in una piccola minoranza di casi può portare a morte; l'epidemia/pandemia è partita da Wuhan, una città della Cina, dove ha infettato – ad oggi – circa 100.000 persone, causando una mortalità stimata finora del 3%).

Il CoVID-19 è stato denominato “nuovo Coronavirus” perché è un nuovo **ceppo di Coronavirus** che non è mai stato precedentemente identificato nell'uomo. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale).

Sembra, ma non è certo, che la maggior parte dei casi abbia avuto inizialmente un legame epidemiologico con il mercato di *Huanan Seafood* (Cina meridionale), un mercato all'ingrosso di frutti di mare e animali vivi.

Alla data di emissione del presente documento, il virus è in espansione e non è disponibile un vaccino.

1.4 I sintomi dell'infezione da Coronavirus

I sintomi più comuni nell'uomo sono rappresentati da: **rinorrea** (naso che cola), **cefalea**, **tosse**, **faringite**, **malessere generale**, **nausea**, **vomito e diarrea**, **febbre**, **anosmia** (perdita del olfatto), **ageusia** (perdita del gusto). Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite con difficoltà respiratoria acuta grave, insufficienza renale e raramente la morte.

Il problema è che andiamo verso il periodo in cui è presente anche la sindrome influenzale comune che, come sappiamo, è causata dal virus dell'influenza vera e propria ma anche da tanti altri virus che causano dei quadri sintomatologici del tutto sovrapponibili, almeno nei giorni iniziali a quelli in cui compare la sintomatologia dell'infezione da Coronavirus.

La diagnosi differenziale è difficile ed è permessa con certezza solo dall'esame microbiologico di un campione prelevato con il tampone faringeo e che utilizza la tecnica della PCR (Reazione a Catena della Polimerasi), un esame che fornisce l'esito in solo 2-3 ore.

1.5 Mortalità da Coronavirus CoVID-19

Si dice che in Italia la mortalità da ordinaria sindrome influenzale stagionale sia di circa 7.000 persone all'anno. Secondo *Influenet* (il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza, coordinato dal nostro

Ministero della Salute con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità), ogni anno l'influenza contagia circa 6-8 milioni di persone, cioè il 9% della popolazione.

Il nuovo Coronavirus CoVID-19, se confrontato con la ordinaria influenza stagionale, allo stato attuale delle conoscenze sembra dover essere più letale, perché i dati provvisori ne indicano una mortalità del intorno al 3%.

Tale valor però risente delle incomplete informazioni sul numero dei contagiati: laddove le prossime conoscenze, come è possibile, dovessero confermare il numero dei decessi ma amplificare di molto il numero dei contagiati, si avrebbe evidentemente una mortalità inferiore.

1.6 Come si trasmette l'infezione

I Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un'altra principalmente **attraverso il contatto diretto** con la saliva, i colpi di tosse e gli starnuti (bisogna trovarsi entro un raggio di 1,5-2 metri), ma forse anche attraverso un contatto diretto con le mucose oro-nasali o la mano di un malato (il malato ha verosimilmente le mani contaminate, perché è facile che si tocchi il naso o se le metta davanti la bocca quando tossisce e starnutisce).

Ovviamente, in quest'ultimo caso chi è stato toccato dalla mano di un malato è a rischio di ammalarsi solo se si mette la mano in bocca o se si tocca le mucose di naso e occhi prima di essersi lavato accuratamente le mani.

Un malato può diffondere i virus durante i sintomi della malattia ma, come per tutte le virosi, lo può fare anche nei giorni che precedono la manifestazione clinica dei sintomi (verosimilmente anche nei 10-15 giorni precedenti) e quindi prima che si scopra che è stato realmente infettato.

1.7 Prevenzione del contagio e misure adottate

Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o animale), ma può sopravvivere un po' di tempo all'esterno (si ritiene che il Coronavirus non possa sopravvivere più di qualche ora fuori dell'ospite, ma i dati sono ancora incerti dato che il CoVID-19 è un virus nuovo e ancora non sufficientemente conosciuto e studiato).

La vera prevenzione del contagio dipende dalla probabilità che le persone hanno di entrare in contatto con i virus emessi da **soggetti malati** o portatori sani **asintomatici** (sono definiti portatori sani coloro che sono stati contaminati dal virus senza manifestare i sintomi o perché è ancora presto per manifestarli o perché non li manifesteranno mai essendo capaci di eliminare il virus).

Le norme di prevenzione del contagio da Coronavirus sono praticamente le stesse che valgono per tutti i virus.

La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- **L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;**
- **Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni senza aver avuto un tampone negativo al decimo giorno o da meno di 14 giorni in assenza di un tampone;**
- **Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 10 giorni.**

1.8 Definizioni derivanti dal T.U. 81/08

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- b) **«datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta

l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

- c) «**azienda**»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «**addetto al servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) «**medico competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- j) «**servizio di prevenzione e protezione dai rischi**»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- k) «**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- l) «**prevenzione**»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- m) «**salute**»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- n) «**sistema di promozione della salute e sicurezza**»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- o) «**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- p) «**pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- q) «**rischio**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- r) «**unità produttiva**»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- s) «**norma tecnica**»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- t) v) «**buone prassi**»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate

e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

- u) «**linee guida**»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- v) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- w) «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- x) «**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

1.9 Abbreviazioni:

D.L.	Datore di Lavoro
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
R.L.S.	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
M.C.	Medico Competente
A.S.P.P	Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
D. Lgs	Decreto Legislativo
D. M.	Decreto Ministeriale
D. P. R.	Decreto Presidente della Repubblica
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
VDT	Videoterminale
MMC	Movimentazione manuale dei carichi

1. SARS-Cov-2:

- a. il 31 dicembre 2019, le autorità cinesi hanno segnalato all'OMS diversi casi di polmonite di eziologia sconosciuta a Wuhan, una città nella provincia di Hubei. Una settimana dopo hanno confermato che si trattava di un nuovo coronavirus denominato SARS-Cov-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Per quanto ad oggi conosciuto, SARS-Cov-2 colpisce più gravemente gli over 65 con pregressa patologia cardiovascolare (in particolare ipertensione e insufficienza cardiaca) e, in misura minore, quelli con patologia respiratoria cronica e diabete. La mortalità aumenta con l'età.

2. COVID-19 :

- a. è stata così definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la malattia causata da SARS-Cov-2 caratterizzata da febbre, tosse e disturbi ("CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

2. RACCOMANDAZIONI AD INTERIM SUI DISINFETTANTI NELL'ATTUALE EMERGENZA COVID-19: PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E BIOCIDI (Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020)

2.1 Disinfettanti per la cute e per le superfici

I prodotti a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio (candegina/varichina/amuchina), propan-2-olo (alcol isopropilico, etanolo), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico (Tabelle 1, 2, 3) sono quelli al momento in commercio in Italia (PMC e Biocidi) che vantano anche un'azione nei confronti dei virus, in aggiunta a quella battericida e/o fungicida.

Il tempo di contatto per lo sviluppo dell'azione disinfettante viene indicato dal produttore in relazione ai test forniti al momento della domanda di autorizzazione del prodotto. Si fa presente che si richiede che l'azione disinfettante si sviluppi in tempi brevi, compatibili con l'applicazione prevista (uso non professionale o uso professionale).

2.2 Disinfezione della cute

L'efficacia di un prodotto per la disinfezione della cute dovrebbe completarsi nell'arco di trenta secondi, un minuto nel caso di prodotti per gli utenti non professionali. Infatti, più lungo è il tempo richiesto per l'efficacia della disinfezione, maggiore è il rischio che l'utilizzatore non rispetti la corretta procedura di applicazione richiesta.

I prodotti disponibili per la disinfezione della cute (PT1) ed efficaci contro i virus sono a base di etanolo (73,6-89% p/p) e di ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o di miscele di più principi attivi inoltre, sono disponibili miscele a base di etanolo più 1-propanolo a una concentrazione di etanolo del 65% (p/p).

Le soluzioni alcoliche a concentrazioni più elevate sono meno efficaci poiché le proteine sono difficilmente denaturabili in assenza dell'acqua. Anche in questo caso, le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per un'efficace azione disinfettante devono essere dichiarati in etichetta sotto la responsabilità del produttore.

2.3 Disinfezione delle superfici

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla deterzione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, oggetti di uso frequente).

La linea guida dell'ECDC riporta che, di massima, la pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, a tutt'oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia su SARS-CoV-2.

2.4 Modalità di utilizzo dei disinfettanti

Nell'utilizzo dei disinfettanti per le mani, ma in generale per tutti i disinfettanti, devono essere seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta rispettando modalità di applicazione, quantità da utilizzare e tempo di contatto. Queste indicazioni derivano infatti dagli studi effettuati per verificare l'efficacia di ogni prodotto. Ad esempio, l'indicazione in etichetta "strofinare le mani per almeno 30 secondi" indica che trenta secondi sono il tempo minimo necessario per lo sviluppo dell'azione disinfettante.

2.5 Glossario

Attività di disinfezione: attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere disinfettati ambienti confinati e aree di pertinenza e superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Biocida: L'articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: *"qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica"*.

Dalla definizione risulta che i biocidi sono prodotti in grado di **distruggere gli organismi nocivi** o comunque capaci di **renderli innocui** attraverso processi chimici/biologici, e non mediante la sola azione fisica o meccanica. I prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dopo procedura di autorizzazione in accordo al regolamento stesso e solo iscrivendosi sul registro elettronico europeo dei biocidi R4BP3 (*Register for Biocidal Products*).

Tali prodotti devono riportare in etichetta la dicitura "Autorizzazione prodotto biocida n....".

Detergente: L'articolo 2.1 del Regolamento (CE) 648/2004 definisce «detergente»: *"qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad attività di lavaggio e pulizia"*. Sono inoltre definiti detergenti: *«preparazioni ausiliarie per lavare»* destinate all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa, ecc.; *«ammorbidenti per tessuti»* destinati a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio; *«preparazioni per pulire»* destinate ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad esempio materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.); *«altre preparazioni per pulire e lavare»* destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo, ecc.) e sono commercializzati e utilizzati a livello domestico, industriale o istituzionale⁷. Sono prodotti di uso frequente nella nostra vita quotidiana, utilizzati per rimuovere lo sporco da superfici, tessuti, ecc. La loro capacità di rimuovere lo sporco è dovuta alla presenza dei tensioattivi, sostanze in grado di indebolire le forze che legano tra loro due liquidi o un liquido e un solido e che rendono lo sporco resistente alla rimozione. La rimozione dello sporco mediante azione meccanica o fisica si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell'ambito di tale funzione, possono anche esplicare un'azione igienizzante.

Detergere: pulire, vale per tutte le azioni volte a rimuovere lo sporco e riguarda anche l'igiene personale. Regolamento (CE) 648/2004.

Disinfettante: una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell'uomo o per l'utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.).

Igienizzante: I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto conducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l'indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) o cosmetici (igienizzante per la cute) ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita che non hanno subito il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi. Non possono vantare azione disinfettante. Il termine igienizzante, pertanto, viene utilizzato per identificare un prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive (in parte anche microorganismi) presenti.

Igienizzante per cute: identifica prodotti che vengono immessi sul mercato come cosmetici e pertanto ricadono sotto il Regolamento (CE) 1223/2009. (v. sopra).

Igienizzante per ambiente: è un detergente, immesso in commercio come prodotto di libera vendita nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004. Tali prodotti possono contenere anche le stesse sostanze utilizzate nei PMC. Un igienizzante per l'ambiente è un detergente e deve rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004.

Lavaggio: la pulizia di indumenti, tessuti, piatti e altre superfici dure.

Elementi dell'etichettatura dei principi attivi più usati nei PMC per la disinfezione di cute e superfici (Allegato VI del Regolamento 1272/2008)

Principio attivo	Pittogrammi di pericolo	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Indicazioni di pericolo supplementari
Etanolio (n. CAS 64-17-5)		Pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili	
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)			H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili	
		Pericolo	H319: Provoca grave irritazione oculare	
			H336: Può provocare sonnolenza o vertigini	
Ipoclorito di sodio (n. CAS 7681-52-9)		Pericolo	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	EUHO31: a contatto con acidi libera un gas tossico
			H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
			H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente	
Peroossido di idrogeno (n. CAS 7722-84-1)		Pericolo	H332: Nocivo se inalato	
			H302: Nocivo se ingerito	
			H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	

INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 (Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020)

L'areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020.

- *Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra lavoratori.*
- *La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura.*
- *Il ricambio dell'aria deve tener conto del numero di persone presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.*
- *Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.*
- *Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). Proseguire in questa fase mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria. Può risultare utile aprire dove possibile nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.*
- *Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VMC (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in*

ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una volta effettuata la sostituzione, assicurarsi della tenuta all'aria al fine di evitare possibili trafilamenti d'aria.

- Negli edifici dotati di impianti misti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure effettuati dai lavoratori che occupano l'ambiente o la stanza (es. fancoil, ventilconvettori solo per citarne alcuni) questi vanno mantenuti fermi per evitare che, con il ricircolo dell'aria, si diffondano, all'interno della struttura, eventuali contaminanti, compreso potenzialmente il virus SARS-CoV-2. Solo nel caso in cui a seguito della riorganizzazione (es. adeguamento degli spazi, aree, minimizzazione della presenza di personale, distanziamento, limitazione dei percorsi e delle zone per evitare contatti ravvicinati e gli assembramenti, differenziazione e scaglionamento degli orari di lavoro, ecc.), è prevista giornalmente la presenza di un singolo lavoratore (sempre lo stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile mantenere in funzione l'impianto. Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siano presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento. Al tal fine pulire periodicamente, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, filtri dell'aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione.

- Rimane ancora valida la procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali (fancoil o ventilconvettore) nel caso di contemporanea condivisione dello stesso ambiente o stanza da parte di più lavoratori. Durante la pulizia dei filtri fare attenzione alle batterie di scambio termico e alle bacinelle di raccolta della condensa. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP. Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.

- Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di riscaldamento/raffrescamento con una doppia funzione e con un'unità esterna (es. pompe di calore split, termoconvettori) o di sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell'aria calda appoggiato o collegato con l'esterno dove l'aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi), è opportuno pulire regolarmente in base al numero di lavoratori presenti nel singolo ambiente: ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo in dotazione all'impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.

- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.

- Garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 28 e s.m.i. – TITOLO X

- Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell'aria.
- Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le aree più sporche, e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle disposizioni presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi provvedimenti del Governo). Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in presenza di dipendenti o altre persone.
- Le pulizie quotidiane* degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (ad es., porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita con una percentuale minima del 70% v/v e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
- Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993.
- Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.
- Decreto n. 254 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
- Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).
- Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi di ventilazione o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria indoor.

3. SEGNALETICA DI SICUREZZA SPECIFICA

SEGNALI DI DIVIETO E AVVERTIMENTO

REGOLE DA SEGUIRE

- 1) Lavati spesso le mani
- 2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4) Copriti bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus



Vietato Fumare



**VIETATO
L'ACCESSO
al personale
non autorizzato**



**INDOSSARE LA
MASCHERINA**



**LAVARSI
FREQUENTEMENTE
LE MANI**



**MANTENERE
LA DISTANZA DI
ALMENO 1 METRO**

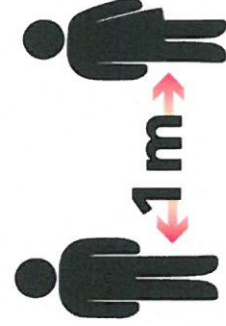


**STARNUTIRE
E TOSSIRE
NEL GOMITO**



**NON TOCCARSI
LA FACCIA**

EMERGENZA COVID-19



**MANTENERE LA
DISTANZA DI 1 METRO
TRA UNA PERSONA E
L'ALTRA**



4. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal

- Datore di Lavoro: **Prof. VINCENZO DE ROSA**
- Responsabile de Servizio di Prevenzione e Protezione: **Arch. GIOVANNI NAPOLITANO**

La consultazione :

- Il Rappresentante della Sicurezza fra i Lavoratori: **Prof. SALVATORE DELL'AQUILA**
- il Medico Competente: **Dott. ANTONIO AMBROSIO**

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire al datore di lavoro gli elementi utili a prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a:

1. suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte
2. identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)
3. identificare i lavoratori esposti
4. quantificare i rischi (stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti)
5. definire le priorità degli interventi necessari
6. individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.

5.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l'altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive.

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa per il rischio di contagio.

Il fenomeno dell'epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10% del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è comune ad altri paesi colpiti dalla pandemia.

Per tali motivi, occorre adottare misure gradualmente adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un progressivo ritorno al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

A tal proposito è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (lavoro di segreteria, lezioni frontali in classe, attività laboratoriali, ecc.);

- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (insegnanti dell'infanzia, insegnanti di sostegno, spiegazioni ravvicinate) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori del plesso scolastico (alunni, familiari degli alunni, ma anche ad es. fornitori, manutentori, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In una analisi prioritaria della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O'NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

5.2 Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale

ESPOSIZIONE

	P
probabilità bassa	0
probabilità medio-bassa	1
probabilità media	2
probabilità medio-alta	3
probabilità alta	4

PROSSIMITÀ'

	P
lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;	0
lavoro con altri ma non in prossimità	1
lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento	2
lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo	3
lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo	4

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

AGGREGAZIONE

	P
presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);	1.00
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti)	1.15 (+15%)
aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);	1.30 (+30%)
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa)	1.50 (+50%)

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

Matrice di valutazione

RISCHIO	PROSSIMITA'			
	1	2	3	4
ESPOSIZIONE	1			
	2			
	3			
	4			

Legenda

verde	basso
giallo	medio-basso
arancio	medio-alto
rosso	alto

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	BASSO
C	ATTIVITA' MANUFATTIERE	BASSO
	MANUTENTORI	MEDIO - ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI E RISANAMENTO	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI	MEDIO BASSO
F	COSTRUZIONI	BASSO
	OPERAI EDILI	MEDIO BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	BASSO
	FARMACISTI	ALTO
	CASSIERI	MEDIO - BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	BASSO
	CORRIERI	MEDIO - ALTO
I	ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE	MEDIO - ALTO
	CAMERIERI	MADIO - ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	BASSO

K	ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE	BASSO
M	ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	BASSO
	MICROBIOLOGI	
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA, ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	MEDIO - ALTO
	FORZE DELL'ORDINE	BASSO
P	ISTRUZIONE	ALTO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	MEDIO-BASSO
R	ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	ALTO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	MEDIO - BASSO
	INTERPRETI	MEDIO - ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI	ALTO
S	ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI	ALTO
	PARRUCCHIERI	ALTO
T	ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	MEDIO - BASSO
	BADANTI	MEDIO - ALTO

5.3 Rischio contagio

Il rischio di contagio può essere individuato in relazione a diversi casi di esposizione ricorrendo alle definizioni della probabilità e del danno arrecato al lavoratore.

CASO

Tipologie di esposizione al rischio

- 1 sintomatico
- 2 asintomatico
- 3 proveniente da zone con alti tassi di diffusione da contagio
- 4 a contatto con altri soggetti sintomatici
- 5 non appartenete a nessuno dei casi precedenti

Matrice di valutazione

	PROBABILITA'		
	1	2	3
RISCHIO			
DANNO			
1	1	2	3
2	2	4	6
3	3	6	9

Su queste basi è possibile individuare le seguenti classi di rischio imputabili a ciascun caso di esposizione da contagio per i lavoratori:

CASO

Tipologie di esposizione al rischio

	P	D	R
1 sintomatico	3	3	9
2 asintomatico	2	3	6
3 proveniente da zone con alti tassi di diffusione da contagio	3	3	9
4 a contatto con altri soggetti sintomatici	2	3	9
5 non appartenete a nessuno dei casi precedenti	1	3	3

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 28 e s.m.i. – TITOLO X

5.4 Aree omogenee e Mansioni

In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione si è evidenziato il numero dei lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di rischio, individualmente e come gruppo omogeneo.

L'attività nel suo complesso, ai fini di una individuazione organica delle fonti di pericolo e dei fattori di rischio, si può suddividere per aree di lavoro omogenee così individuate:

- A) Area ufficio
- B) Area ambienti comuni
- C) Aule Scuola Primaria

Qui di seguito si riporta una matrice di correlazione tra mansione ed area omogenea:

MANSIONE / AREA	A	B	C
Impiegati amministrativi	★		
Collaboratori scolastici		★	
Docenti scuola primaria			★

E' stata svolta un'indagine particolare su quegli eventuali gruppi di lavoratori che, indipendentemente dalla mansione svolta, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari come da art.28 comma 1.

Sono stati inseriti in tali gruppi:

1. Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
2. I lavoratori che effettuano lavoro notturno;
3. I lavoratori temporanei (interinali);
4. I lavoratori stagisti o tirocinanti o socialmente utili;
5. I lavoratori giovani (lavoro minorile);
6. I lavoratori stranieri (CEE o extra CEE);
7. I Lavoratori portatori di handicap;
8. I Lavoratori esposti a rischi particolari stress lavoro-correlato;
9. Le Categorie protette (Lavoratori fragili)

Esito dell'indagine:

1	Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	non presenti
2	lavoratori che effettuano lavoro notturno	non presenti
3	lavoratori temporanei (interinali)	non presenti
4	I lavoratori stagisti o tirocinanti	non presenti
5	lavoratori giovani (lavoro minorile)	non presenti
6	lavoratori stranieri (CEE o extra CEE)	non presenti
7	Lavoratori portatori di handicap	non presenti

8

Lavoratori esposti a rischi particolari stress lavoro-correlato;

L'accordo europeo sullo stress sul lavoro - 8 ottobre 2004, siglato da: CES - sindacato Europeo, UNICE - Confindustria Europea, UEAPME - associazione europea artigiano e PMI, CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale, può essere un importante aiuto nella valutazione dei rischi dei lavoratori esposti a stress da lavoro.

Tale accordo stabilisce:

- Descrizione dello stress e dello stress da lavoro

L'accordo descrive lo stress come uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.

- Individua i potenziali indicatori di stress da lavoro

I principali indicatori della presenza di stress da lavoro possono essere:

- ✓ alto assenteismo;
- ✓ elevata rotazione del personale;
- ✓ conflitti interpersonali;
- ✓ lamentele frequenti da parte dei lavoratori.

- Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori

In base alla direttiva quadro 89/391, tutti i datori di lavoro sono obbligati a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

- Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro

Per prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro, si può ricorrere a misure collettive, individuali o entrambe contemporaneamente. Queste misure possono essere:

- ✓ Misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore;
- ✓ Assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro;
- ✓ Migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro;
- ✓ Formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento;
- ✓ Informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi ed alle prassi

9 Categorie protette lavoratori fragili

Tenendo in considerazione quanto sopra riportato, si afferma che, non ci sono segnalazioni a riguardo da parte dei lavoratori al Medico Competente.

Presenti:
Protocolli individualizzati del M.C.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In questa parte, che si sviluppa con la descrizione delle aree omogenee di rischio, vengono fornite indicazioni su:

- I pericoli ed i rischi correlati rilevanti ai fini della sicurezza
- Le persone esposte al rischio

La suddivisione per aree omogenee è stata effettuata analizzando l'organizzazione del lavoro. Sono classificati i fattori di rischio nei seguenti gruppi:

- a) Fattori biologici (virus, batteri, ecc.)
- b) Fattori organizzativi (tipologia delle attrezzature, condizioni ambientali, disponibilità dei DPI, comportamento dei lavoratori)

Vengono inoltre:

- Stimati i rischi tenendo conto dell'affidabilità e dell'adeguatezza delle misure preventive o cautelari esistenti
- Decise le nuove misure introdotte per ridurre i rischi, che comunque saranno oggetto di studi e di approfondimenti da intraprendere per definire ulteriori misure di prevenzione e protezione.

Per chiarire meglio i criteri adottati è stata predisposta una tabella, che in modo sintetico riporta le misure di tutela richieste dal D. Lgs 81/2008 e le rispettive iniziative di miglioramento.

Regole	Iniziative previste
✓ Eliminazione dei rischi e loro riduzione al minimo.	Verifica della fattibilità tecnologica.
✓ Programmazione della prevenzione	Organizzazione del servizio sicurezza e nomina del RSPP
✓ Rispetto dei principi ergonomici nella concezione di: - posti di lavoro; - attrezzature; - metodi di lavoro.	Benessere psicofisico, attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo, sistemazione del lay-out e dei passaggi, sistema di manutenzione preventiva e periodica.
✓ Sostituzione di ciò che è pericoloso (sostanze e preparati).	Procedure di acquisizione per sostanze e macchinari. Procedure specifiche per la limitazione e riduzione dei rischi.
✓ Riduzione dei rischi alla fonte	
✓ Limitazione degli esposti al rischio.	
✓ Controllo medico in funzione dei rischi.	Nomina del Medico Competente e suo coinvolgimento per la prevenzione dei rischi per la salute.
✓ Allontanamento dall'esposizione al rischio per motivi di salute.	
Misure di prevenzione e di igiene: - tecniche; - organizzative; - procedurali.	Organizzazione del sistema di sicurezza con metodi simili a quelli previsti dai sistemi di qualità.
Misure di protezione collettive e individuali.	Individuazione ed attivazione di tutte le possibili misure di prevenzione (ingressi/uscite scaglionate in tempi differenti, distanziamento sociale, disinfezione costante, lavaggio mani, DPI individualizzati, ecc)

Misure da adottare in caso di emergenza: - pronto soccorso; - antincendio; - evacuazione.	Designazione della squadra di emergenza, pronto soccorso, antincendio, formazione delle stesse e attivazione di procedure di evacuazione.
Segnaletica di sicurezza: - orizzontale e verticale.	Miglioramento della segnaletica con cartelli adesivi da terra e a parete, e relativa formazione ed informazione dei lavoratori.
Manutenzione: - ambienti, impianti, macchine e dispositivi di sicurezza. Pulizia: - locali, attrezzature e macchine.	Instaurazione di specifiche procedure di gestione e manutenzione, accompagnate da adeguata formazione.
Consultazione e partecipazione.	Acquisto macchine e disinfettanti per la sanificazione degli ambienti. Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori anche tramite i loro rappresentanti alla gestione della salute e sicurezza.

Per valutare il rischio per la salute dei lavoratori viene considerato se i pericoli derivanti dalle attività svolte comportano un rischio rilevante o irrilevante per i lavoratori.

Questa modalità è stata adottata rispettando il D.Lgs. 81/08 art.28 comma a):
"Il documento della valutazione dei rischi deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro ed al suo consulente tecnico RSPP, che vi provvedono con i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità delle scelte come strumenti operativi di pianificazione degli interventi per la organizzazione del servizio scolastico e per la prevenzione dei rischi"

Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

D.Lgs. 81/08

Articolo 271 – Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;

- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
- 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
- 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
- 4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
- 5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
 - a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
 - b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
 - c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
 - e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
- 6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

- 1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
- 2. In particolare, il datore di lavoro:
 - a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
 - b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
 - c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
 - d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
 - e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
 - f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
 - g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;

- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- j) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- k) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

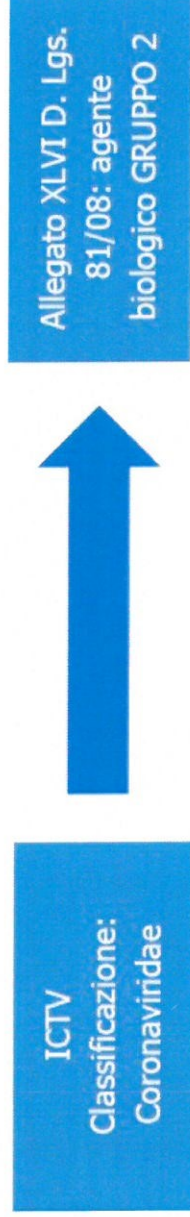
Art. 273. Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguatiomissis.
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, smaltiti in impianti autorizzati.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



Classificazione delle zone omogenee e dei rischi

8.1 AREA UFFICI

Mansioni interessate	Impiegati amministrativi	(Scheda mansione A)
STIMA DEI RISCHI		
Secondo la metodologia di valutazione integrata:		
ESPOSIZIONE	1	BASSO
PROSSIMITA'	2	
AGGREGAZIONE	1.15	
RISCHIO	2.3	

8.2 AREA AMBIENTI COMUNI

Mansioni interessate	Collaboratori scolastici	(Scheda mansione B)
STIMA DEI RISCHI		
Secondo la metodologia di valutazione integrata:		
ESPOSIZIONE	1	BASSO
PROSSIMITA'	2	
AGGREGAZIONE	1.15	
RISCHIO	2.3	

8.3 AULE SCUOLA PRIMARIA

Mansioni interessate	Docenti scuola primaria	(Scheda mansione C)
STIMA DEI RISCHI		
Secondo la metodologia di valutazione integrata:		
ESPOSIZIONE	2	MEDIO
PROSSIMITA'	2	
AGGREGAZIONE	1.30	
RISCHIO	5,2	

7. STRATEGIE DI PREVENZIONE

7.1 Premessa

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, Medico Competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà dare risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo.

C'è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Tali misure possono essere così classificate:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

7.2 Misure organizzative per la riduzione del rischio

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio.

Ogni accesso sia del personale che di ospiti o fornitori viene registrato in un apposito registro con firma di autocertificazione quotidiana in cui si attesta:

- L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni senza aver avuto tampone negativo al decimo giorno, o esserlo da meno di 14 giorni (senza tampone);
- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 10 giorni.

L'accesso è consentito solo con DPI (mascherina di comunità)

La riattivazione del ciclo lavorativo si è basata sulla analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso:

- la rimodulazione degli spazi ed il distanziamento delle postazioni di lavoro negli uffici di segreteria, nelle aule e negli spazi comuni,
- modifiche dell'orario di lavoro e dell'articolazione con turni e in mansioni separate;
- utilizzazione per i **lavoratori fragili** di DPI adeguati per coloro che sono idonei alla mansione, o in alternativa il loro impiego in smart working, in base alle indicazioni fornite dal M.C.
- Per i **visitatori esterni** vi è il ricevimento su appuntamento e procedure di distanziamento segnalate con cartelli e postazioni adesive sui pavimenti.
- Per consentire in sicurezza l'ingresso degli **alunni** sono stati utilizzati tutti gli accessi disponibili come ingressi/uscite in orari differenti evitando flussi di persone che si incrociano.

7.3 Misure di prevenzione e protezione da rispettare per la riduzione del rischio

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., sono state adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

- Negli uffici sono state collocate le scrivanie a distanze superiori ai 2 metri, è stato dislocato il personale in tutti gli uffici con non più di 3 presenze per turno di lavoro;
- Vengono distribuiti ogni giorno i DPI standard e quelli richiesti dal personale;
- Viene sanificata l'intera struttura costantemente ad inizio e fine di ogni turno di lavoro;
- Sono dislocati ovunque dispenser per l'igiene delle mani;
- Nelle aule sono stati collocati tutti banchi singoli ed è garantita la distanza di 1 m tra le rime buccali degli alunni e di 2 m tra alunni e docenti;
- Viene garantita l'igiene delle mani con dispenser in ogni aula e la distribuzione giornaliera di mascherine agli alunni e ai docenti (per i docenti ad ogni accesso previa firma di autocertificazione);
- Nelle aule vengono lasciate costantemente aperte finestre e porte mentre nelle stagioni fredde si dovrà garantire il ricambio d'aria per almeno 10 minuti per ogni ora di lezione;
- Sono state impartite le istruzioni sull'uso delle mascherine e dei vari DPI sia in posizione statica che in assenza momentanea del distanziamento (posizione dinamica, spostamenti interni, ecc.);
- **NON** bisogna ritirare o farsi consegnare i telefoni cellulari dagli alunni, e **NEMMENO** custodirli in buste o bustine di plastica messe in scatole di cartone, questo per ridurre al minimo ogni occasione di contatto delle mani con materiali di provenienza più disparata ed evitare l'assembramento finale per il recupero dei telefoni. **I telefoni cellulari devono restare SPENTI all'interno degli zaini degli alunni e da essi stessi custoditi durante le ore di lezione.**
- Si ricorda di consigliare agli alunni, nel caso volessero ricoprire libri o quaderni, di utilizzare copertine o fodere di carta e non di plastica, poiché il virus sopravvive più a lungo su tale superficie, mentre resiste pochi minuti sulla carta assorbente non patinata.
- Si ricorda di far portare agli alunni una busta in cui riporre i propri rifiuti tra cui fazzoletti di carta, mascherine danneggiate, ecc. poiché essendo rifiuti a rischio biologico, la scuola non può attivare il protocollo di smaltimento degli stessi. Inoltre in tal modo si evita nelle aule il via vai continuo verso i cestini dei rifiuti che, a tal fine, sono stati rimossi dalle aule.
- Sono stati ridotti al minimo gli spostamenti interni con la regolazione delle uscite verso i servizi igienici sistemando adesivi di posizione sul pavimento nei corridoi antistanti i w.c. (regole stabilite per ogni plesso scolastico in funzione dell'età degli alunni).

7.4 Misure generali per la riduzione del rischio

In ottemperanza a quanto disciplinato a partire dal DPCM 11 marzo 2020 al DPCM 7/08/2020, si prevede l'applicazione delle seguenti misure minime di prevenzione e riduzione della diffusione del virus COVID-19:

- Distanziamento delle postazioni lavorative negli uffici e uso dei DPI (mascherine, visiere, guanti, ecc.) negli spostamenti necessari;
- Protocolli di accesso agli uffici con prenotazioni, distanziamento segnalato con cartelli, DPI obbligatori;
- Ingressi ed uscite di alunni e docenti sfalsate temporalmente, utilizzando tutti gli accessi/uscite esistenti;
- Distanziamento nelle aule con il rispetto delle distanze statiche imposte dal CTS, con banchi singoli e distribuzione di DPI individualizzati;
- Collocazione di prodotti per l'igiene delle mani in ogni ambiente e nelle aule;
- Svolgimento di Riunioni e organi collegiali esclusivamente da remoto almeno fino al permanere dello

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi
Ai sensi del D.L.gs. 81/08 art. 28 e s.m.i. – TITOLO X

- stato di emergenza (30 gennaio 2021);
- Divieto di contatto fisico e strette di mano;
- Mantenimento della distanza di almeno 1 metro durante i contatti sociali fisici all'interno degli ambienti privilegiandone la limitazione del numero al minimo indispensabile in ragione dello spazio disponibile considerando 4mq per ogni adulto e 3,6 mq per alunni;
- Predisposizione di idonee istruzioni anti-contagio con la conseguente formazione e informazione del personale (registri per il tracciamento, autocertificazioni, ecc.)
- Sanificazione dei luoghi di lavoro mediante l'utilizzo di attrezzature e disinfettanti idonee alla sanificazione;
- Limitazione dell'accesso a spazi comuni e promiscui (di cui se ne richiede la chiusura se non indispensabili per le attività lavorative o se impossibilitati ad assicurare il rispetto delle distanze minime di sicurezza).

Tali prescrizioni sono meglio esplicitate nei documenti che forniscono la base normativa per questo DVR esplicitati sul sito istituzionale del Ministero, che individua i seguenti punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del virus nei luoghi di lavoro:

1. Permanenza a casa con febbre oltre 37,5° C

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C di temperatura corporea) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

2. Controllo della temperatura all'ingresso (NON PREVISTO)

In assenza di Termoscan nei vari ingressi, il personale firma, quotidianamente in autocertificazione, di non avere alterazioni febbrili, mentre la misurazione della temperatura per gli alunni DEVE AVVENIRE a casa, come specificato nel Patto di Corresponsabilità che le famiglie hanno siglato con l'istituzione scolastica.

3. Limitazione dei contatti con i fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni, sono state stabilite di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale (sempre nel rispetto della distanza minima sociale fissata in 1 metro). E' stata ridotta anche la possibilità di accesso ai visitatori che avviene solo su appuntamento prefissato telefonicamente.

4. Pulizia e sanificazione

Pulizia giornaliera e sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e dei distributori di bevande e snack.

5. Igiene delle mani

Obbligo, per tutto il personale (interno ed esterno) presente e per tutti gli alunni, di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare in merito alla disinfezione delle mani. A tal scopo sono messi a disposizione idonei mezzi e prodotti detergenti.

6. Uso dei DPI

Obbligo, di utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi individuali di protezione conformi alle norme di settore applicabili (ad es. guanti, occhiali, visiere, ecc.).

7. Spazi comuni con accessi contingentati (refettorio ,palestre)

Contingentamento dell'accesso agli spazi comuni, compresi refettori, palestre, con l'accortezza di assicurare una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta ed il mantenimento della distanza di sicurezza

di 1 metro tra gli alunni (refettorio) e di due metri in caso di attività ginniche (palestra).

8. Chiusura dei locali non utilizzati e smart working

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, possibilità di chiusura dei locali inutilizzati, ed in caso di recrudescenza della pandemia predisporre tutta l'organizzazione per il ricorso allo smart working o a modalità di lavoro a distanza attraverso la attivazione delle piattaforme digitali (Gsuite, ecc) che garantiranno uno svolgimento di almeno 15 ore settimanali di lezioni a distanza, attraverso la DDI.

9. Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni di lavoro

Rimodulazione ed ottimizzazione, per quanto possibile, delle procedure di lavoro, assicurando la continuità delle mansioni assegnate ai dipendenti, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare piccoli gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e costanti.

10. Ammortizzatori sociali e ferie (NON PREVISTI IN QUESTA FASE)

Poiché la riapertura delle scuole ha coinvolto in presenza tutto il personale in servizio, richiedendo anzi una cospicua integrazione dell'organico (ad esempio Organico COVID, ecc), in tale fase e a meno di ulteriori chiusure con l'interruzione del servizio scolastico, non si può far ricorso alle summenzionate procedure.

11. Stop alle riunioni degli Organi collegiali e allo svolgimento dei Consigli in presenza.

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, sospensione delle riunioni in presenza fisica (sarà possibile condurre solo riunioni urgenti ma con un numero ridotto di persone e comunque rispettando la distanza interpersonale minima di 1metro), **via libera all'uso di piattaforme come G Suite per tutte le riunioni ed i Consigli previsti dal Piano annuale delle Attività Aggiuntive.**

12. Scaglionamento temporale di ingressi e uscite

Sono stati previsti tre scaglioni di orari di ingresso/uscita in modo da limitare gli assembramenti ed il più possibile i contatti fisici nelle zone comuni (aree dei cancelli esterni, ingressi, corte interna, spazi esterni, spazi adiacenti il plesso scolastico).

13. Gestione di un caso sintomatico

Nel caso in cui una persona presente (alunno/docente/ATA) nella scuola sviluppi febbre e/o manifesti sintomi di infezione respiratoria come la tosse, tale condizione deve essere dichiarata dall'interessato immediatamente all'insegnante e o al Preposto che avviserà tempestivamente il Referente Covid, procedendo all'isolamento del soggetto in apposito locale predisposto (Sala Covid) ed attivando il protocollo previsto. In caso di accertata positività, si devono avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti attraverso i numeri di emergenza per il Covid-19 e quelli eventualmente forniti dalla Regione, collaborando per la definizione degli eventuali contatti stretti tra i soggetti sintomatici e quelli a lui circostanti (Registro del tracciamento).

Numero regionale 800 90 96 90 Reg.Campania

8. MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

8.1 Gestione degli spazi di lavoro nel Plesso Scolastico Mazzini

Gli spazi di lavoro sono stati rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da locali inutilizzati, sale riunioni, ecc.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente si è adottato il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l'introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.) per coloro che hanno un rapporto diretto con l'utenza.

UFFICI e Modalità di accesso al pubblico (Visitatori)

- Ai **lavoratori fragili**, in base alle indicazioni fornite dal M.C., vengono forniti DPI adeguati per i lavoratori considerati abili con misure protettive rafforzate, oppure sono impiegati in modalità di lavoro agile.
- Per i **visitatori esterni** il ricevimento è consentito solo su appuntamento, il distanziamento in fase di attesa è segnalato con cartelli alle pareti e postazioni adesive sui pavimenti, vige l'obbligo di uso dei DPI (mascherine di comunità) e di igienizzazione delle mani presso i dispenser installati in tutti gli spazi ed ambienti della scuola; inoltre i percorsi di entrate ed uscite sono segnalati con frecce adesive al pavimento che dall'ingresso su corso Umberto 1° indirizzano il visitatore fino agli uffici e poi a ritroso sino all'esterno;
- Saranno limitati al minimo indispensabile gli spostamenti del personale all'interno del plesso, comunque nel rispetto delle indicazioni datoriali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire previa autorizzazione del DS garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
- L'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dalla scuola; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento e l'uso dei DPI.

SPAZI COMUNI – Modalità di fruizione degli spazi.

Nell'utilizzo degli **spazi comuni** i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all'edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani.

L'ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse e vige l'obbligo di indossare la mascherina.

Per la gestione delle **riunioni in presenza**, quando indispensabili, è necessario:

- che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
- che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell'ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere;
- che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1,00 metro. La mascherina non può essere abbassata nemmeno quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica;
- che, al termine dell'incontro, sia garantito l'areggiamento prolungato dell'ambiente e la successiva sanificazione dell'ambiente.

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l'aerazione finale dell'ambiente.

AREE DI INGRESSO AL PLESSO, AULE. (per i percorsi si rimanda alle Planimetrie allegate)

- L'ingresso degli **alunni** si articolerà in tre turni dalle ore 7,45 (1 turno), 8,00(2° turno) sino alle 8,15 (3° turno) per gli alunni della scuola primaria. Gli alunni utilizzeranno tre ingressi segnalati e numerati